



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 1/26

Dec. n. 1/26

La Corte Federale d'Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente

PIRISI avv. Filippo - Componente

veniva adita con reclamo depositato in data 22 aprile 2026 dall'Avv. Luca D'Onofrio per conto del sig. Riccardo Terranova, elettivamente domiciliato presso il suo studio

avverso

la decisione del Tribunale federale n. 2/26 del 10.4.2026, con motivazione depositata il 16.04.2026, che ha affermato la responsabilità disciplinare per violazione dell'art.1.3 del Regolamento di Giustizia e, per l'effetto, ha applicato, ai sensi dell'art. 29 RdG, la sanzione del ritiro della tessera n. 26098581, della licenza Fuoristrada n. M02076, nonché della tessera di Tecnico Federale cod. 200973, per mesi 6 (sei) con fine sanzione - detratto il periodo di sospensione cautelare - il 13 agosto 2026.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio trae origine dall'atto di appello depositato, formalmente e tempestivamente, il 22.4.2026 dall'Avv. Luca D'Onofrio per conto del sig. Riccardo Terranova per la riforma della decisione assunta dal Tribunale federale n. 2/26 del 10.4.2026 (con motivazione depositata il 16.4.2026), che, riscontrata la responsabilità disciplinare ex art. 1.3 RdG, ha applicato, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia, la sanzione del ritiro della tessera n. 26098581, della licenza Fuoristrada n. M02076, nonché della tessera di Tecnico Federale cod. 200973, per mesi 6 (sei) con fine sanzione - detratto il periodo di sospensione cautelare - il 13 agosto 2026.

Il reclamante lamentava una presunta *“illogicità, insufficienza e non conformità della motivazione nella parte relativa all'episodio dell'8.2.2026”* (gara di Mantova), una presunta *“contraddittorietà interna della motivazione rispetto allo standard probatorio enunciato dal Tribunale”*, una presunta *“insufficienza e contraddittorietà della motivazione rispetto al diniego delle attenuanti, per impropria valorizzazione in malam partem dell'attività difensiva dispiegata in atti”* e, in ultimo, una presunta *“insufficienza della motivazione e sproporzione del trattamento sanzionatorio”*.

Successivamente, si costituiva la Procura Federale che insisteva per la *“conferma dell'impugnata decisione”*, argomentando in ordine all'infondatezza dei primi due motivi ed al respingimento del terzo e quarto motivo, e concludendo *“[...]per l'integrale rigetto del reclamo proposto, con ogni consequenziale statuizione [...]”*.

MOTIVAZIONI

In primo luogo, il Collegio ritiene non necessario esprimersi sull'istanza di sospensione cautelare della sanzione inflitta in primo grado, giacché la si ritiene superata ed assorbita dall'odierna pronuncia di merito, resa tempestivamente.

In sintesi, nel merito, l'appellante ha lamentato che la decisione di primo grado avrebbe, erroneamente, riconosciuto valore confessorio agli *screenshots* in atti e che questi ultimi non sarebbero ammissibili, nonché che non vi sarebbe prova del fatto che la pubblicazione *on line*, sul sito *youtube*, effettuata dal *canale TS Production* (riferibile al Terranova) provenga per condivisione dal portale *FedermotoTV* e che, anche ove ciò fosse vero, vi sarebbe stata autonoma e spontanea interruzione dell'illecito, prima ancora che il sig. Bianchi avesse segnalato all'appellante l'illiceità della sua condotta.

La difesa ha, quindi, ricondotto le "*scuse*", esplicitamente espresse dal Terranova e mai contestate e/o disconosciute, come un intercalare di natura occasionale, e colloquiale, ma non confessorio. Inoltre, ha poi ritenuto che, essendo onere probatorio in capo alla Procura provare quale fosse il *canale on line* da cui *TS Production* stesse (ri)condividendo le immagini video, non fosse dovere della difesa proporre, quantomeno, una versione alternativa dei fatti circa la provenienza digitale di detto segnale.

Orbene, in via preliminare giova ricordare alcuni principi consolidati dalla giurisprudenza sportiva che, anche in questa vicenda, meritano di essere confermati. Infatti, date le opposte esigenze di celerità e garantismo proprie dell'ordinamento sportivo, lo *standard* probatorio tipico del procedimento disciplinare non deve e non può spingersi sino alla certezza assoluta, e neppure sino al superamento del ragionevole dubbio tipico del rito penale, ma si adegua al principio del ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito. Infatti, il valore probatorio per il riconoscimento della commissione di un illecito disciplinare deve attestarsi ad un livello sì superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma pur sempre inferiore all'esclusione del ragionevole dubbio, richiedendosi in definitiva una ragionevole certezza o un giudizio che sia basato su indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, S.U., 19 luglio 2022, n. 38; Collegio di Garanzia dello Sport, S.U., 10 febbraio 2016, n. 6).

Proprio questo, ad avviso del Collegio, è il caso di specie.

Occorre rilevare che, come già correttamente argomentato dal Tribunale nella decisione qui gravata, la dichiarazione scritta contenuta nella chat WhatsApp scambiata con il Sig. Bianchi, segnalante, “*costituisce un elemento istruttorio di valenza dirimente*”.

In primis, è necessario rimarcare che il Sig. Terranova non ha mai disconosciuto, né in primo né in secondo grado, tale messaggistica che, pertanto, deve inevitabilmente essere ritenuta genuina e proveniente dal Terranova stesso.

In secundis, il Collegio evidenzia che, procedendo ad una valutazione complessiva della stessa tra il Terranova ed il Bianchi rileva: una prima risposta del Sig. Terranova (delle ore 13:49) che, a seguito della contestazione, scrive “*Mi scuso, stavo facendo un esperimento di pochi minuti dove volevo commentare la gara ma non ci sono riuscito...Non farò mai più questo genere di prove...scusami ancora*”, nonché una seconda risposta del Terranova (delle ore 13:52) che, alla richiesta del Bianchi se lo stesse “prendendo in giro”, scrive “*No. La grande passione per le moto è per i video mi fa fare queste cazzate*”.

Dal tenore delle frasi espresse dall’odierno reclamante, discende, da un lato, un’inequivocabile cristallizzazione dell’intenzionalità della condotta, ravvisabile nelle stesse parole utilizzate dal Terranova (“*stavo facendo un esperimento*”, “*questo genere di prove*”), dall’altro, una valenza confessoria di quanto posto in essere, individuabile sia nelle doppie scuse “*Mi scuso ...scusami ancora*”, sia nel definire quanto realizzato come “*queste cazzate*”; dizione, questa ultima, dalla quale emerge chiaramente una consapevolezza dell’illiceità della condotta.

Medesima valenza confessoria deve essere riconosciuta alla memoria ai fini cautelari, redatta e depositata dal Terranova in persona, innanzi al Tribunale Federale in data 13/02/2026, nonché alla dichiarazione di impegno contenuta nell’Allegato 1 della predetta memoria.

Si legge nella memoria: “*In data 08 febbraio 2026 ho avviato una diretta sul canale YouTube “TS Production” per un arco temporale limitato, per errore di valutazione e di impostazione della diretta [...]*”.

La dichiarazione contenuta nell'Allegato 1 esplicita poi l'impegno spontaneo del Terranova, con effetto immediato, a “*non trasmettere, ritrasmettere o riprodurre contenuti provenienti da piattaforme a pagamento e/o comunque soggetti a diritti audiovisivi*”, che si giustifica solo con la consapevolezza collaborativa (sulla cui ulteriore rilevanza si dirà in sede di dosimetria della sanzione) da parte del redigente di esprimere l'impegno a non commettere più quanto irregolarmente posto in essere in precedenza.

La lettura d'insieme dei contenuti della messaggistica WhatsApp e delle dichiarazioni rese dal Terranova nella prefata memoria, forniscono elementi sufficienti al Collegio per il raggiungimento di quella ragionevole certezza idonea, in ambito sportivo (conformemente al consolidato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, come sopra richiamato), ad affermare la responsabilità disciplinare del Terranova.

In conclusione, appare sufficientemente provato che il *canale youtube TS Production* sia direttamente riconducibile all'appellante medesimo e che egli, lì, vi stesse (ri)condividendo immagini video provenienti direttamente dal canale *FedermotoTV* e relative alla gara svoltasi a Mantova l'8.2.26, così come, allo stesso tempo, appare sufficientemente provato che lo stesso, non tanto e non solo per le scuse espresse, ricevuta la segnalazione dal sig. Bianchi, appaia già consapevole dell'illiceità della sua condotta, così disgregandosi la teoria difensiva della presunta assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito o dell'esistenza di una, comunque non sanante, presunta *ignorantia legis*.

Per tutto quanto sopra esposto, risulta inequivocabilmente accertato, provato e cristallizzato che la condotta del Terranova, consistita nell'aver ri-condiviso le immagini del canale *FedermotoTV* della gara di Mantova del 08.02.2026 sul canale *YouTube TS Production* allo stesso direttamente riconducibile, abbia integrato la violazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento di Giustizia, avendo manifestamente disatteso i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, in quanto posta in essere in contrasto con i “Termini e Condizioni” della piattaforma federale.

In tale ottica, il Collegio ritiene congrua la sanzione base di mesi 6 (sei).

Le considerazioni che precedono, se da un lato palesano la prova sufficiente per confermare la colpevolezza dell'appellante, dall'altro non possono dal Collegio non essere considerate anche nella loro valenza di apprezzamento.

Il Terranova, infatti, pur avendo poi legittimamente modificato la propria strategia difensiva ed il proprio registro comunicativo davanti al Tribunale (come davanti alla Corte), ha, nell'immediatezza del fatto, certamente riconosciuto la propria responsabilità e dimostrato, sin da subito, di aver compreso il disvalore della propria condotta, assumendosi l'impegno a non reiterarla in futuro.

Com'è noto, lo strumento attraverso il quale ciascun Giudice sportivo può dare attuazione al principio di proporzionalità della sanzione è rappresentato anche dall'individuazione e dalla valutazione delle circostanze, attenuanti o aggravanti che siano, che vengano in rilievo nel caso concreto; la loro individuazione ed applicazione, infatti, permette di calibrare liberamente il trattamento sanzionatorio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione n. 15 del 22.5.2015).

In particolare, la potestà disciplinare propria degli Organi della Giustizia sportiva deve essere modulata in ragione anche di circostanze che caratterizzano la concreta gravità della violazione rispetto alle effettive regole vigenti in seno alla singola Federazione ed è proprio in tale prospettiva che meritano piena valorizzazione le circostanze attenuanti, rivestendo quel ruolo di strumento decisivo per sostenere concretamente l'aspirazione della Federazione sportiva medesima sì al mantenimento dell'ordine istituzionale, ma senza privilegiare quella dimensione esclusivamente-punitiva che svilirebbe la funzione di equità necessaria all'adeguata valutazione della effettiva responsabilità dell'autore della violazione e della relativa gravità.

Tale atteggiamento collaborativo, pur non scriminante, viene però premiato dalla giurisprudenza sportiva ed il Collegio ritiene di voler condividere tale approccio, riconoscendo quindi la concessione delle attenuanti generiche in capo al reclamante, di cui all'art. 44, comma I, lett. d) del Regolamento di Giustizia FMI, in ragione dell'essersi adoperato, spontaneamente ed


efficacemente, per elidere o attenuare le conseguenze dannose dell'infrazione, nel concreto eliminando, immediatamente e prima dell'intervento della Procura federale, ogni pubblicazione o riferimento al video dal proprio *canale youtube* e, così, limitando sensibilmente gli effetti dannosi che si sarebbero potuti produrre in lesione ai diritti che la norma federale intende tutelare.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello della Federazione Motociclistica Italiana, in parziale riforma della decisione impugnata n. 2/26 del Tribunale federale, dichiarando il Terranova responsabile delle condotte ascritte, per violazione dell'art. 1.3 RdG e conseguente applicazione dell'art. 29 RdG, considerata congrua la pena base di mesi 6 (sei), in ragione della concessione delle attenuanti generiche, riduce la sanzione a mesi 4 (quattro) di ritiro della tessera n. 26098581, della licenza Fuoristrada n. M02076, nonché della tessera di Tecnico Federale cod. 00973 e, pertanto, dedotto il presofferto, la determina con fine sanzione al 13 giugno 2026.

Depositato il 20 maggio 2026

f.to Il Presidente della C.F.A.
(Prof. Avv. Paco D'Onofrio)



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Avv. Luca D'Onofrio;

Terranova Riccardo, elettivamente domiciliato presso l'avv. Luca D'Onofrio;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Fuoristrada;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Co. re. Sicilia;

Motoclub di appartenenza;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.